



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Prof. Claudio Pantanali, PhD [cpantanali@units.it](mailto:cpantanali@units.it)

# EVOLUZIONE NORMATIVA

---



La sicurezza **NON** è una serie di norme ma una  
**atteggiamento mentale** che ci dovrebbe  
accompagnare in ogni momento della nostra vita

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della  
propria persona.

*(Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Articolo 3, 1948)*

LA SICUREZZA E' UNA TEMATICA  
ASSOLUTAMENTE **INTERDISCIPLINARE**  
CHE RIGUARDA CONTEMPORANEAMENTE  
**ASPETTI SOCIALI ED INDIVIDUALI**



La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentì l'esigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all'interno delle fabbriche e dall'uso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza.

**1898**

Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro

**1899**


Leggi per prevenzione infortuni:

- nelle industrie con un certo numero di dipendenti
- per lavori in miniere e cave
- per attività con materie che possono esplodere

**INIZI 1900**

Regi Decreti con regolamenti per costruzioni, strade ferrate, tramvie, impiego di gas tossici

## NORMATIVA ITALIANA FINO AGLI ANNI '90





## LE ORIGINI

- l'articolo 2087 codice civile del 1942 impone all'imprenditore di adottare:

*“nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.*

Tale norma, infatti, ha sin dall'origine assunto il ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro a seguito della sua ampia formulazione che impone all'imprenditore l'obbligo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti con l'adozione di tutte le misure di sicurezza richieste, secondo il principio della **“massima sicurezza tecnologicamente possibile”**



## dalla Costituzione alla 626

Con la **Costituzione, promulgata nel 1948**, la tutela della salute e della salubrità dell'ambiente di lavoro assume rilievo pubblicistico grazie alle disposizioni contenute, rispettivamente,

**nell'art. 32** in base al quale il diritto alla salute ed all'integrità fisica diventa un diritto fondamentale dell'individuo,

**nell'art. 35** che garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ed, infine,

**nell'art. 41** in virtù del quale **l'iniziativa economica privata**, seppur dichiarata libera, **“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”**



*Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene emanata la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni '50 quando grazie ad una delega contenuta nella **legge 12 febbraio 1955, n. 51**, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.*

- L'impianto normativo, che costituiva uno dei due pilastri portanti del nostro sistema normativo in tema di sicurezza sul lavoro, poggiava essenzialmente sui:
  - ✓ **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547**, (regolamento generale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
  - ✓ **D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164** (attività edilizia)
  - ✓ **D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303**. (norme generali per l'igiene sul lavoro)



## D.P.R. 547 / 55

- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

**Titolo I. Disposizioni generali**

**Titolo II. Ambienti, posti di lavoro e di passaggio**

**Titolo III. Norme generali di protezione delle macchine**

**Titolo IV. Norme particolari di protezione per determinate macchine**

**Titolo V. Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto e di immagazzinamento**

**Titolo VI. Impianti ed apparecchi vari**

**Titolo VII. Impianti macchine ed apparecchi elettrici**

**Titolo VIII. Materie e prodotti pericolosi o nocivi**

**Titolo IX. Manutenzione e riparazione**

**Titolo X. Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza**

**Titolo XI. Norme penali**

**Titolo XII. Disposizioni transitorie e finali**



## **D.P.R. 164 / 56**

- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

**Capo I. Campo di applicazione**

**Capo II. Disposizioni di carattere generale**

**Capo III. Scavi e fondazioni**

**Capo IV. Ponteggi e impalcature in legname**

**Capo V. Ponteggi metallici fissi**

**Capo VI. Ponteggi mobili**

**Capo VII. Trasporto dei materiali**

**Capo VIII. Costruzioni edilizie**

**Capo IX. Demolizioni**

**Capo X. Norme penali**

**Capo XI. Disposizioni finali**





## **D.P.R. 303 / 56**

- Norme generali per l'igiene del lavoro

### **Titolo I. Disposizioni generali**

#### **Capo I. campo di applicazione**

#### **Capo II. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori**

### **Titolo II. Disposizioni particolari**

#### **Capo I. Ambienti di lavoro**

#### **Capo II. Difesa dagli agenti nocivi**

#### **Capo III. Servizi sanitari**

#### **Capo IV. Servizi igienico-assistenziali**

#### **Capo V. Nuovi Impianti**

### **Titolo XI. Norme penali**

### **Titolo XII. Disposizioni transitorie e finali**



I **quattro caratteri** fondamentali della normativa degli anni cinquanta erano:

- Lo scopo di realizzare la **protezione obiettiva**;
- il **principio di tassatività** secondo cui le misure di sicurezza sono inderogabili, indisponibili, insostituibili ed infungibili;
- il criterio di **presunzione assoluta di pericolo**;
- il **primato assoluto** delle esigenze di sicurezza.



## NORMATIVA ITALIANA FINO AGLI ANNI '90

### D.P.R. 175 / 88

- sui rischi industriali rilevanti

### D. Lgs. 277 / 91

- sui rischi da piombo, rumore, amianto


---

**A partire dagli anni '90:**

**“nuovo approccio”**

**legato al recepimento delle  
direttive comunitarie**

NORMATIVA A  
CARATTERE  
“TECNICO”



NORMATIVA  
“GESTIONALE -  
ORGANIZZATIVA”



# QUADRO NORMATIVO

## NORME EUROPEE

**TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Direttive di prodotto**

Direttive sociali

## NORME NAZIONALI

Norme primi 900

Costituzione

C.C. art. 2087

D.P.R. 547 / 55

D.P.R. 164 / 56

D.P.R. 303 / 56

□ □ 1957

D.P.R. 175 / 88

D.Lgs. 277 / 91



**Dopo l'ampia produzione normativa degli anni '50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni '70 quando nello "Statuto dei lavoratori" viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati a:**

***"controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica" (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300).***



La sicurezza sul lavoro costituiva uno degli obiettivi principali della **legge 23 dicembre 1978, n. 833**, di riforma del servizio sanitario nazionale, nella quale venne ribadita la necessità della “prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro” (art. 2, n. 2)

Da segnalare che **nell'art. 24**, vi era delega mai esercitata dal Governo per l'emanazione di un T.U. che avrebbe dovuto riordinare e innovare tutta la materia della sicurezza sul lavoro per ovviare alla disomogeneità derivata da una produzione normativa sino ad allora poco coordinata.



**Un rilevante impulso alla produzione legislativa nazionale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato dall'applicazione del diritto comunitario, le cui fonti sono indicate nell'art. 249 del Trattato di Nizza.**



## il Decreto Legislativo 626

- Le principali novità del d. lgs. n. 626 del 1994 erano:
- una maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza;
- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- la programmazione della gestione della sicurezza e la proceduralizzazione degli obblighi di prevenzione;
- l'ampliamento del novero dei soggetti interessati alla gestione della sicurezza;
- una gestione concertata attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.





## il Decreto Legislativo 626

- La **materia prevenzionale non è più statica**, ma **dinamica**, legata all'evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza.
- Passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un **modello di sicurezza basato essenzialmente su “comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri”**.



## Il Decreto Legislativo 626

- I **principali obiettivi** perseguiti con il d. lgs. N. 626 del 1994 erano:
  - ✓ la valutazione dei rischi,
  - ✓ la successiva redazione del piano di sicurezza
  - ✓ l'adozione di misure di sicurezza individuali o collettive.



## Il Decreto Legislativo 626

- La formazione rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3, co. 1, lett. s) e imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all'interno dell'ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e sulle misure richieste per fronteggiarli.




## Il Decreto Legislativo 626

- Nelle misure generali di tutela era collocata anche l'informazione dei lavoratori che riguardava:
  - i rischi sulla sicurezza individuale e collettiva,
  - le misure e gli accorgimenti adottati per la prevenzione e la protezione,
  - i pericoli legati all'uso di sostanze pericolose,
  - le procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio,
  - i nominativi del RSPP e del medico competente.



# Evoluzione





## **La legge 3 agosto 2007, n. 123**

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

## **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81**

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

---



Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione introdotto con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:

- una maggiore specificazione del contenuto **dell'obbligo di sicurezza** che grava sul datore di lavoro;
- la **programmazione** della gestione della sicurezza e la proceduralizzazione degli obblighi di prevenzione;
- una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la **partecipazione attiva dei lavoratori** e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.



## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Il datore di lavoro, titolare dell'obbligo, non delegabile (art. 17, co. 1, lett. a), della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento, deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché i rischi, previsti per la prima volta, collegati allo stress lavoro – correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi (art. 28, co. 1).
- Tale valutazione, come anche il relativo documento “debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” (art. 29, co. 3).





## INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- Entrambe sono dei veri e propri capisaldi della **partecipazione attiva alla gestione della sicurezza** da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali, nonché di tutte le figure che nell'impresa hanno obblighi di garanzia o di collaborazione; tanto che le stesse sono state inserite tra le misure generali di tutela se svolte nei confronti dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei RLS.
-



## INFORMAZIONE

- Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
  - E' disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dall'art. 36, che ricalca, senza modifiche di rilievo, il contenuto dell'art. 21 del d. lgs. n. 626 del 1994.
  - Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
-



## FORMAZIONE

- Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
-



## Servizi Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro e il Servizio igiene e Medicina del lavoro e organi di vigilanza

- Consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico;
  - Progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - Formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
  - Promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
-



# NORMATIVA COMUNITARIA

## TRATTATO DI ROMA

- Economia di mercato aperta e libera concorrenza
- Libera circolazione delle merci delle persone dei servizi e dei capitali



“CRITERI”  
per costruire un regime di  
concorrenza leale:

**1. Il prodotto deve rispettare  
prefissati requisiti minimi**



**2. Il prodotto deve essere  
costruito in condizioni di  
lavoro che rispettano  
prefissati requisiti minimi**





## NORMATIVA COMUNITARIA



### DIRETTIVE DI PRODOTTO

Requisiti essenziali di  
sicurezza dei prodotti (RES)

- *Direttiva macchine*
- *Direttiva atex*
- *Direttiva prodotti da costruzione*
- .....

*Normative a carattere tecnico*



### DIRETTIVE SOCIALI

Prescrizioni minime sulle  
caratteristiche di sicurezza salute e  
protezione delle condizioni di lavoro


- *Direttiva quadro*  
principi e misure gestionali generali
- *Direttive particolari per rischi specifici*  
luoghi di lavoro  
uso delle attrezzature  
cantieri  
.....

*Normative gestionali -  
organizzative*

Ad es. DPI: avrò una direttiva di prodotto che mi dice come devono essere fatti e una sociale che mi dice come utilizzarli



# QUADRO NORMATIVO





# NORME VOLONTARIE

## RISOLUZIONE CONSIGLIO UNIONE EUROPEA 1985

- le direttive comunitarie definiscono i requisiti essenziali
- gli enti di normazione elaborano norme tecniche volontarie
- gli stati membri stabiliscono che il rispetto delle **norme tecniche** garantisce il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza



**Le norme tecniche forniscono specifiche per la produzione industriale di prodotti che possano essere certificati come “conformi” alle direttive**





# NORME VOLONTARIE

## NORMA TECNICA

“Specifica tecnica approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria”

**(Diventa cogente se citata da una legge o inserita in un contratto)**



**Rappresenta il minimo dello stato dell'arte\***



**Costituisce presunzione di conformità**



**“stato dell'arte”**



**NORME TECNICHE  
“VOLONTARIE”**

\*Cfr: codice civile art. 2 - D.Lgs. 81/2008 “buone prassi”



# NORME VOLONTARIE

**DIRETTIVE DI  
PRODOTTO**



**NORME TECNICHE  
“VOLONTARIE”**

VOLONTARIE perché un produttore può sempre **dimostrare** che il prodotto è conforme anche se non rispetta una norma tecnica



La conformità, che formalmente si ottiene attraverso:

**NOTA INFORMATIVA  
MARCATURA CE  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE**

è di fatto un'**autocertificazione** del produttore




L'OBBLIGO è limitato al rispetto dei requisiti minimi fissati dalla direttiva

*Marcatrice CE attesta che il prodotto può **CIRCOLARE** nell'UE, non che è “sicuro”*

Analogamente, un prodotto per cui non esista una direttiva non può essere marcato CE, ma questo non significa che non sia “sicuro”




# QUADRO NORMATIVO






# RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE

## DIRETTIVE DI PRODOTTO:






# DIRETTIVE SOCIALI: RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE





# QUADRO NORMATIVO





## ALTRE NORMATIVE



**Norme in cui viene richiesta una valutazione del rischio:**

**VVFF**

- **per rischio incendio**

**H.A.C.C.P.**

- **per rischi da contaminazione alimentare**



## **ALTRE NORMATIVE**

**Norme che hanno comunque come obiettivo la sicurezza delle persone o che contengono al loro interno riferimenti o specifiche prescrizioni in materia di sicurezza**

**NORME SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI**

**NORME SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DELLE STRUTTURE**

**NORME SPECIFICHE DI CARATTERE IGIENICO - SANITARIO**

**NORME SPECIFICHE PER LE DIVERSE ATTIVITA'**

---





**D.M. 10.03.1998**

## Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei **luoghi di lavoro**

La base da cui partire per elaborare qualsiasi valutazione del rischio incendio in un luogo di lavoro è il D.M. 10 MARZO 1998 che determina i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Tale decreto è il testo di riferimento per la gestione del rischio incendio all'interno delle aziende: stabilisce i requisiti e le regole per una corretta valutazione del rischio, redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, designazione e formazione degli addetti antincendio, definizione delle attività soggette a rischio di incendio basso, medio e alto con relativi obblighi correlati, controlli e manutenzioni dei presidi antincendio, impianti di spegnimento etc.



Allegato I – linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro

Art. 2 – si specifica che la valutazione del rischio di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono **una parte specifica del documento di valutazione dei rischi** con esplicito riferimento alla 626/94

**D.M. 16.02.1986**

Determinazione delle attività soggette a prevenzione incendi



**D.P.R. 151/2011**



**Individua 80 attività soggette**

suddivise in tre categorie (A, B, C), a seconda delle percentuali di rischio e in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità

**categoria A:** attività che non provocano rischi significativi

**categoria B:** attività con rischio medio

**categoria C:** attività più complesse e rischiose



## La regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi

Il dm 3 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, Supplemento ordinario n. 51, Serie generale n. 192, definisce le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività antincendio la cosiddetta "**regola tecnica orizzontale**".

A differenza delle regole verticali, che sono valide per le singole attività normate la regola tecnica orizzontale uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività: pertanto è applicabile a varie attività antincendio.

Molte attività di queste non sono affatto dotate di regola tecnica verticale, rientrando nel gruppo delle attività **non normate**, per le quali vanno seguiti in linea di principio i criteri generali di prevenzioni incendi, anche se negli anni sono state fornite alcune linee guida.

Il nuovo decreto fornisce per tali attività un **vero e proprio iter di progetto**.

## Obiettivi della regola tecnica orizzontale

L'obiettivo principale del decreto è la **semplificazione nella progettazione antincendio**, nell'ottica di raggiungere il medesimo risultato prediligendo soluzioni:

- più semplici
- realizzabili
- comprensibili
- di più facile manutenzione

La **natura modulare** che contraddistingue la regola tecnica orizzontale ha il pregio di guidare il progettista nella composizione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività; inoltre, la flessibilità permette di scegliere fra molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali.

In aggiunta, il progettista può ricorrere a **soluzioni alternative**, dimostrandone la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza.

Si può parlare **di un approccio prestazionale piuttosto che prescrittivo**.



## Attività interessate dalla regola tecnica orizzontale

La regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi è applicabile a un sottoinsieme di **34 attività** antincendio definite dell'elenco allegato III del dpr 151/2011 (complessivamente sono presenti 80 attività). Si tratta principalmente di attività industriali e produttive **non ancora provviste di regola tecnica**.

Nella tabella successiva sono riportati i numeri e le attività.

| Numero attività | Descrizione   |
|-----------------|---|
| 9               | Officine e laboratori con operazioni di saldatura   |
| 14              | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili                                  |
| da 27 a 40      | Mulini, essiccazione cereali, produzione caffè, zuccherifici...                                     |
| da 42 a 47      | Attrezzerie teatrali, plastiche, resine, concimi...   |
| da 50 a 54      | Lampade, metalli, officine auto e moto...   |
| 56              | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi e altro  |
| 57              | Cementifici   |
| 63              | Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e altro  |
| 64              | Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione dati                                     |
| 70              | Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari...  |
| 75              | Limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili |
| 76              | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari...                                    |

## Regola tecnica verticale

La **regola tecnica verticale** è quella normativa antincendio valida per una singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Si tratta quindi di decreti ministeriali (e laddove presenti le relative Circolari di chiarimento) emanati ad hoc per la singola fattispecie di destinazione d'uso.



## Una parte delle attività soggette dispone di una **REGOLA TECNICA**

ossia di un decreto ministeriale specifico per la  
progettazione, costruzione ed esercizio dell'attività  
*(uffici, ospedali, scuole, centri commerciali, locali  
pubblico spettacolo, ... ...)*



Il rispetto dei decreti è sufficiente per  
dimostrare l'adozione di adeguate misure  
preventive e ottenere parere preventivo e CPI

## Per le attività soggette per le quali non si dispone di una regola tecnica



La documentazione da presentare al comando per  
l'ottenimento del parere preventivo e del CPI  
comprende la valutazione del rischio incendio



## A OGGI VENGONO **ANCORA** UTILIZZATI:

### **Approccio Normotecnico**

Percepriamo la sicurezza e la tutela della salute solo come un rigido adempimento di norme legali e procedure tecniche che non producono valore alcuno ma che intralciano le normali attività produttive

### **Approccio Reattivo**

Nelle aziende ci attiviamo solo dopo che si è presentato il problema

### **Approccio “Fast-Food”**

Ricerchiamo ed accettiamo solo soluzioni veloci anche se qualitativamente scadenti ed inefficaci (i famosi programmini a 100 euro l'uno)


### **Approccio da “specchietto retrovisore”**

Per dimensionare il nostro impegno futuro utilizziamo come unico parametro di riferimento “quanto” facevamo in passato (e se non avevamo fatto niente ....?)

### **Approccio “economico”**

Nelle aziende non investiamo adeguatamente perché:  
non consideriamo critico il problema, in quanto non crea vincoli che ci impediscono il raggiungimento dei nostri obiettivi prioritari, quindi, non necessita di investimenti prioritari, dunque...





*“Non possiamo pretendere che le cose cambino,  
se continuiamo a fare le stesse cose.”*

*- Albert Einstein*